



La formazione continua del professionista sanitario: diritti ed obblighi


Dott.ssa Roberta Zannetti
Roma, 25 Febbraio 2020

Il sistema ECM l'obbligo formativo


Fonti normative



- *D. Lgs. N. 502/1992 – Art. 16 quater*
- *Accordo Stato Regioni 01/07/2007*
- *D.L. 138/2011 convertito con modifiche in L. 148/2011*
- *D.P.R. 137/2012 – Art. 7*
- *L. 11/01/2017 n. 3 – Art. 4*
- *Accordi Stato Regioni – 5/11/2009 – 19/04/2012 – 02/02/2017*



- ***D. Lgs. N. 502/1992 – Art. 16 quater - La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.***
- ***Accordo Stato Regioni 01/07/2007 - Riordino del Sistema di Formazione Continua***
- ***D.L. 138/2011 convertito con modifiche in L. 148/2011 – Prevede l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;***



- ***D.P.R. 137/2012 – Art. 7 – “Ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare”***
- ***L. 11/01/2018 n. 3 - Art. 4 – “Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva ed assolve all’obbligo formativo ponendo in essere quanto previsto dalla vigente normativa in materia di ECM”.***
- ***Accordo Stato Regioni del 02/02/2017 - Art. 25 – Assolve l’obbligo formativo il professionista sanitario che pone in essere quanto previsto dalla normativa in materia ECM.***



L'obbligo formativo del professionista

- Sono destinatari dell'obbligo ECM **tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.**
- L'obbligo formativo è **triennale** e viene stabilito con deliberazione della Commissione Nazionale della Formazione Continua **CNFC**
- L'obbligo di formazione continua **decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine**

L'obbligo formativo individuale del professionista

Per obbligo formativo individuale del professionista si intende l'effettiva quantità di crediti ECM che il singolo professionista deve acquisire nel triennio per soddisfare il proprio obbligo formativo al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni.

Modalità acquisizione crediti	Percentuale
Discente	≥ 40%
Docenza e/o formazione individuale	Max 60%
Di cui in attività di autoformazione	Max 20 %

Riduzione obbligo formativo triennio 2017 – 2019

Crediti triennio 2014 - 2016	Riduzione
121 – 150	30
80 – 120	15
Dossier formativo	Riduzione
Creazione dossier formativo triennio 2017 - 2019	30
Delibera eventi sismici anni 2016-2017	Obbligo formativo 2017 - 2019 75 crediti
N.B. Le riduzioni sopra riportate SONO CUMULABILI tra di loro	


Riduzione obbligo formativo triennio 2020 - 2022

Crediti triennio 2017 - 2019	Riduzione
121 – 150	30
80 – 120	15
Dossier formativo	Riduzione
Creazione dossier formativo triennio 2017 - 2019	Costituito nel 2017 20 Costituito nel 2018 15 Costituito nel 2019 10
Creazione dossier formativo triennio 2020 – 2022	Non ancora definito
N.B. Le riduzioni sopra riportate SONO CUMULABILI tra di loro	



Delibera crediti formativi 18/12/2019

- *Con la delibera dello scorso 18 dicembre 2019, la **Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC)**, ha stabilito che sarà possibile acquisire “crediti formativi ECM relativi al triennio 2017-2019 fino al **31 dicembre 2020** per eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2020.”*
- *A coloro che si avvalgono della presente disposizione **non si applicano** le riduzioni previste dai punti **1.1** (30 crediti per chi nel precedente triennio ha maturato tra i 121 ed i 150 crediti), e **1.2** (15 crediti per chi nel precedente triennio ha maturato tra gli 80 ed i 120 crediti). Pertanto il recupero riguarderà l'intero obbligo formativo triennale pari a 150 crediti.*
- *Nello stesso testo è stato confermato l'**obbligo formativo per il triennio 2020-2022** che è pari a **150 crediti formativi.***



- *È bene sottolineare che **non sarà possibile lo spostamento frazionato dei crediti** indicati quali recupero dell'obbligo formativo per il triennio precedente.*
- *I crediti potranno essere spostati solo successivamente alla **loro registrazione nella banca dati del COGEAPS***
- *Una volta spostati non verranno più conteggiati nel triennio in cui sono stati originariamente acquisiti.*
- *Tale spostamento sarà irreversibile.*

Modalità di acquisizione dei crediti formativi

L'acquisizione dei crediti ECM mediante la frequenza di eventi accreditati nel sistema ECM può avvenire nelle tipologie:

- ❖ **Formazione residenziale (RES); (fino al 100%)**
- ❖ **Formazione a distanza (FAD); (fino al 100%)**
- ❖ **Formazione Sul Campo (FSC); (fino al 100%)**
- ❖ **Formazione Blended (RES+FAD+FSC); (fino al 100%)**

Non possono essere maturati più di 50 crediti ECM per la partecipazione ad un singolo evento formativo.

Tipologie formative

- **Formazione Residenziale (RES)** → Attività in cui uno o pochi docenti si rivolgono a molti discenti (in numero comunque inferiore a 200 partecipanti) e il livello di interattività è limitato alla possibilità di fare domande e partecipare alla discussione.
- **Formazione Residenziale interattiva** → Attività in cui i partecipanti svolgono un ruolo attivo e il livello di interazione tra loro e con i docenti è ampio. Si realizzano in genere attraverso lavori di gruppo, esercitazioni, role playing, simulazioni, etc. Si svolgono in sedi appropriate per la didattica, eventualmente attrezzate ad hoc. Possono essere utilizzate anche forme di trasmissione a distanza purché sia garantita un'adeguata interazione col docente/tutor. Per garantire un'adeguata partecipazione è necessario che il numero dei discenti sia limitato (massimo 25 partecipanti per tutor/docente)
- **Formazione A Distanza (FAD)** → Tipologia formativa ECM in cui le attività vengono effettuate da discenti localizzati in sedi diverse da quelle in cui opera il docente/formatore. Le sedi di svolgimento sono molteplici, la FAD non richiede luoghi prestabiliti, la scelta di dove fruire dei contenuti è del discente.

- **Formazione Sul Campo (FSC)** → *La Formazione Sul Campo (FSC), si caratterizza per il luogo di svolgimento e per il tipo di attività. A differenza della formazione Residenziale (RES) la specificità dell'evento di FSC è l'ambito in cui la formazione viene erogata: la caratteristica fondamentale infatti è quella di effettuare formazione nel contesto lavorativo del discente o nel suo ambito, la formazione può portare a replicare/simulare attività o comportamenti, da mettere a frutto nell'esercizio dell'attività lavorativa. Lo scopo dello svolgimento delle attività formative di FSC è quello di innalzare la professionalità individuale, o a seconda dei casi, dell'intero gruppo di lavoro e migliorare le competenze dei professionisti e la qualità e sicurezza dell'assistenza, affinché quanto appreso possa essere immediatamente messo a frutto nell'esercizio professionale o nel contesto organizzativo. L'erogazione di queste attività di formazione, deve avvenire con lo scopo di creare un rapporto di stretta collaborazione tra il discente e il docente/tutor, il livello di interattività da raggiungere è elevato, pertanto la proporzione tra discenti e tutor/docenti dovrà sempre essere limitata così da garantire la massimizzazione dell'impatto formativo sul partecipante.*

- La Commissione ECM ha stabilito di accreditare le seguenti tipologie di FSC:

A) **Attività di training individualizzato (con la presenza indispensabile di un tutor nel rapporto 1:1)** – Acquisizione di abilità (saper fare) che si realizza nel contesto lavorativo attraverso l'applicazione di istruzioni e procedure, l'esecuzione di attività professionali specifiche, l'utilizzo di tecnologie o strumentazioni. Le metodologie didattiche possono essere diversificate per ogni situazione, ma sono ricondotte prevalentemente all'affiancamento e all'esecuzione con supervisione.

B) **Partecipazione a Gruppi di lavoro/studio, di Miglioramento e Commissioni/Comitati** Attività in cui l'apprendimento avviene attraverso la interazione con un gruppo di pari e la partecipazione a iniziative mirate prevalentemente al miglioramento di un processo, di una situazione, di una procedura, etc. Prevedono, di solito, la ricerca e l'organizzazione di documentazione, la lettura di testi scientifici e la discussione in gruppo, l'analisi di casi, la redazione, la presentazione e la discussione di elaborati, etc. Queste attività si svolgono di solito in ambienti lavorativi clinici ma si possono svolgere anche in sedi diverse. E' possibile, e in alcuni casi necessario, l'uso di tecnologie informatiche per la comunicazione a distanza e per l'accesso alla documentazione.

C) **Partecipazione a Ricerche** – Per partecipazione a ricerche si intende la collaborazione attiva a inchieste o studi finalizzati a ricercare nuove conoscenze rispetto a determinanti della salute, delle malattie e dell'organizzazione. Tale ricerca può assumere diverse forme: empirica (osservazionale), analitica, sperimentale, teorica e/o applicata. Sono incluse anche le sperimentazioni/valutazioni assistenziali e organizzative.

D) **Audit Clinico e/o Assistenziale** - L'Audit Clinico e/o Assistenziale è l'attività condotta da professionisti sanitari con la finalità di migliorare la qualità, la sicurezza e gli esiti dei processi clinico-assistenziali attraverso una revisione sistematica e strutturata (tra pari o con supervisore)

Esoneri ed esenzioni

Cosa sono esoneri ed esenzioni?

- Sono diritti di cui il Professionista può usufruire (ma non obblighi)
- Sono sospensioni temporanee dell'obbligo ECM

Esonero → diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista per la frequenza, in Italia ed all'estero, di corsi di formazione post-base durante l'esercizio dell'attività professionale. L'esonero non attribuisce crediti ma riduce l'obbligo formativo individuale. I crediti ECM eventualmente acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo.


Esenzione → diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista nei periodi di sospensione dell'attività professionale per le cause di cui all'art. 4.2 del Manuale. Costituisce anch'esso una riduzione dell'obbligo formativo individuale. I crediti eventualmente maturati durante l'esenzione **NON** vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo.

N.B. ESONERI ed ESENZIONI sono cumulabili ma non sovrapponibili

Motivi di Esonero


La misura dell'esonero dall'obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista al Co.Ge.A.P.S., ai seguenti corsi e nell'ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all'estero:

- **Laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale;**
- **Corsi di specializzazione;**
- **Dottorato di ricerca;**
- **Master universitari di primo e di secondo livello della durata di uno o più anni che erogano almeno 60 CFU/anno;**
- **Corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU**
- **Corso di Formazione in Medicina Generale di cui al D.Lgs. 368/17.08.1999;**
- **Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92;**
- **Corso micologi durata annuale.**
- **Corsi relativi ad agopuntura, fitoterapia, omeopatia di cui all'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 7 febbraio 2013;**




Regole Esoneri

- I corsi universitari diversi da quelli indicati che richiedano la frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo alla riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza;
- La durata dell'esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario;
- Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l'esonero è attribuito all'anno di maggior frequenza. Il professionista ha facoltà di scelta in caso di frequenza a cavallo di più anni, a condizione che la frequenza sia stata di almeno tre mesi nell'anno prescelto per l'attribuzione dell'esonero.
- L'esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.



Motivi di Esenzione

- **Congedo maternità e paternità;**
- **Congedo parentale e congedo per malattia del figlio;**
- **Congedo per adozione e affidamento preadottivo;**
- **Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche;**
- **Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap;**
- **Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;**
- **Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;**
- **Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;**
- **Richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.; Aspettativa per incarico direttore sanitari o aziendale, direttore generale e direttore amministrativo;**
- **Aspettativa per cariche pubbliche elettive;**
- **Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;**
- **Professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero;**
- **Congedo straordinario per assistenza familiari disabili;**
- **Professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale**



Regole Esenzioni

- Le esenzioni sono fruibili da tutti indipendentemente dallo status lavorativo;
- L'esenzione riduce l'obbligo formativo ECM, nella misura di 2 crediti ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale.
- Il calcolo dell'esenzione, ove coincidente con l'anno solare, sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo.
- Conditio sine qua non per l'esenzione è l'INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA
- L'esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

Formazione individuale

Le attività di «*formazione individuale*» comprendono, oltre alle docenze, tutte le attività formative non erogate da *provider*. I crediti maturabili tramite queste attività non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale, tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione.

Consistono in:


a) Attività di ricerca scientifica:

1. Pubblicazioni scientifiche
2. Sperimentazioni cliniche

b) Tutoraggio individuale;

c) Attività di formazione individuale all'estero;


d) Attività di autoformazione;






Lo Sviluppo Professionale Continuo (SPC)

ECM



SPC




Il sistema SPC

Sviluppo Professionale Continuo

Regolamento per la valutazione **dell'aggiornamento professionale in** **Medicina Veterinaria**

Deliberato dal Comitato Centrale FNOVI nella seduta del 26/10/2019 – approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta 17/11/2019 ed entrato in vigore il 21/02/2020




- **Il sistema SPC nasce per valorizzare le attività formative di qualità non accreditate nel sistema ECM.**
- **Il sistema SPC coesiste con il sistema ECM e lo integra permettendo una completa valutazione dell'aggiornamento professionale mediante la sommatoria dei crediti conseguiti nel sistema ECM con quelli presenti nel portfolio SPC del singolo professionista.**
- **I due sistemi sono complementari, ma non sovrapponibili. Pertanto uno stesso evento non potrà generare entrambe le tipologie di crediti.**
- **Sarà invece possibile valorizzare mediante il sistema SPC eventuale formazione individuale/autoformazione eccedente la percentuale riconosciuta nel sistema ECM.**




Erogatori di formazione SPC

- **FNOVI;**
- **Ordini territoriali dei Medici Veterinari;**
- **Federazioni Regionali degli Ordini ove costituite;**
- **Ministero della Salute;**
- **Università**
- **Regioni**
- **Aziende del SSN**
- **IIZZSS**
- **Società scientifiche accreditate ECM**
- **Società scientifiche di cui all'art. 5 L. 08/03/2017 n. 24**
- **Erogatori di formazione che abbiano presentato richiesta alla FNOVI dimostrando di possedere i requisiti di cui al Regolamento del 21/02/2020**



Contenuti dell'obbligo SPC

- **In base all'art. 5 comma 1. del Regolamento *“Ogni iscritto deve conseguire un ammontare di crediti formativi, per ogni triennio di riferimento, pari a quelli previsti dal sistema ECM”***
- **Nella valutazione dell'aggiornamento professionale – di competenza degli Ordini Provinciali – ai crediti acquisiti nel sistema ECM sono sommati i crediti derivanti da attività SPC registrate nel portfolio dell'iscritto.**
- **L'iscritto può richiedere all'Ordine Provinciale di iscrizione, organo competente, il rilascio della certificazione relativa al proprio status formativo comprensiva sia dei crediti acquisiti nel sistema ECM che di quelli riconosciuti al sistema SPC.**



Valutazione della formazione SPC

- I crediti ECM sono previsti dalla normativa nazionale di riferimento, mentre i crediti acquisiti nel sistema SPC hanno una valenza principalmente deontologica.
- La valutazione deontologica della formazione/aggiornamento dovrà essere effettuata tenendo conto di tutti i crediti (ECM ed SPC) registrati all'interno del portfolio del professionista.
- La valorizzazione di tutte le attività contenute nel portfolio fornirà elementi valutabili in sede disciplinare.
- Competenti a vigilare sul rispetto del Regolamento sono gli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari



Grazie per l'attenzione!

...